



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14.4.2011
COM(2011) 207 definitivo

2011/0086 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India.

Sono in vigore misure definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio del 30 ottobre 2007. Esse tengono conto dei dazi compensativi che erano in vigore parallelamente al momento dell'istituzione delle misure definitive. Tali dazi compensativi sono scaduti il 9 marzo 2011 e perciò è necessario adeguare le aliquote del dazio.

- **Contesto generale**

La presente proposta è presentata nel quadro dell'applicazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità delle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Sono in vigore misure definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio del 30 ottobre 2007.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

A norma di quanto disposto dal regolamento di base, le parti interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

La presente proposta è il risultato dell'applicazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta di regolamento del Consiglio allegata prevede le seguenti misure:

1) Il livello del dazio antidumping residuo e dei dazi antidumping individuali applicabili a singole società saranno riveduti. In particolare, sarà soppressa la riduzione applicata in considerazione del fatto che erano in vigore anche dazi compensativi.

2) Per quanto riguarda il produttore esportatore MTZ Polyfilms Ltd ("MTZ Polyfilms"), a seguito della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 17 novembre 2009 nella causa T-143/06¹ ("la sentenza"), le importazioni nell'Unione europea di fogli di polietilene tereftalato fabbricati dalla MTZ Polyfilms non sono più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 366/2006 e dal regolamento (CE) n. 1292/2007. Pertanto, la società MTZ Polyfilms non è interessata dalla proposta allegata e resterà esente dal dazio antidumping. La situazione di MTZ Polyfilms è oggetto di una procedura di attuazione aperta con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*².

Si propone che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento.

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte:

il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

¹ Raccolta della giurisprudenza 2009, pag. II-04133.

² GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3.

- **Scelta degli strumenti**

Lo strumento proposto è il regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede altre possibilità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea³ ("il regolamento antidumping di base"), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁴ ("il regolamento antisovvenzioni di base"), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. Procedura

- (1) Il 10 dicembre 1999, a seguito di un'inchiesta ("l'inchiesta antisovvenzioni iniziale"), il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2597/1999, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India⁵. A seguito di un'inchiesta antidumping ("l'inchiesta antidumping iniziale") e dopo l'istituzione, con il regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione, di un dazio antidumping provvisorio il 24 febbraio 2001⁶, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sui fogli di polietilene tereftalato originari dell'India con il regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio del 13 agosto 2001⁷.
- (2) L'8 marzo 2006 sono stati pubblicati due regolamenti del Consiglio concernenti le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India: il regolamento (CE) n. 367/2006⁸, a seguito

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁴ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁵ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁶ GU L 55 del 24.2.2001, pag. 16.

⁷ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

⁸ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

di un'inchiesta per il riesame in previsione della scadenza, che ha mantenuto il dazio compensativo definitivo ("il regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza") e il regolamento (CE) n. 366/2006⁹ ("il regolamento antidumping di modifica") a seguito di un'inchiesta per il riesame intermedio parziale, che ha modificato il dazio antidumping definitivo su tali importazioni.

- (3) Il 6 novembre 2007, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio¹⁰ è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India.
- (4) Il 20 maggio 2010 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso¹¹ col quale le parti sono state informate del fatto che, in applicazione della sentenza del Tribunale dell'Unione del 17 novembre 2009 nella causa T-143/06¹² ("la sentenza"), le importazioni nell'Unione europea di fogli di polietilene tereftalato fabbricati dalla MTZ Polyfilms Limited ('MTZ Polyfilms') non sono più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento antidumping di modifica e dal regolamento (CE) n. 1292/2007 e che i dazi antidumping versati in applicazione di tali regolamenti sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato fabbricati dalla MTZ Polyfilms vanno rimborsati o sgravati. Con detto avviso è stata anche resa nota la riapertura parziale dell'inchiesta antidumping per il riesame riguardante le importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari, tra l'altro, dell'India, al fine di attuare la suddetta sentenza del Tribunale per quanto concerne la MTZ Polyfilms.
- (5) Il dazio compensativo istituito dal regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza è scaduto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, il 9 marzo 2011¹³. Conformemente al principio secondo il quale nessun prodotto può essere soggetto contemporaneamente a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di rimediare a una stessa situazione derivante da un dumping o dalla concessione di una sovvenzione all'esportazione, il livello dei dazi antidumping previsti dal regolamento (CE) n. 1292/2007 è stato fissato tenendo conto dell'importo del dazio compensativo istituito dal regolamento antisovvenzioni adottato in seguito al riesame in previsione della scadenza, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. In considerazione della scadenza del dazio compensativo, è ora necessario adeguare le aliquote del dazio antidumping.

2. Aliquote del dazio antidumping dopo la scadenza del dazio compensativo sulle stesse importazioni

Osservazione preliminare

- (6) Come indicato al considerando 5, la scadenza, il 9 marzo 2011, del dazio compensativo sui fogli di polietilene tereftalato originari dell'India richiede un adeguamento delle aliquote del dazio antidumping. Il dazio antidumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio equivale al margine di dumping meno il margine di sovvenzione relativo alle sovvenzioni

⁹ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

¹⁰ GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1

¹¹ GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3.

¹² Raccolta della giurisprudenza 2009, pag. II-04133.

¹³ Avviso di scadenza, GU C 68 del 3.3.2011, pag. 6.

all'esportazione. Poiché ora il dazio compensativo è scaduto, occorre rideterminare il livello delle aliquote del dazio antidumping.

Determinazione del livello del dazio antidumping

- (7) A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore ad esso qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Di conseguenza, il livello del dazio deve corrispondere al più basso tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (8) A questo riguardo, si ricorda che nell'inchiesta antidumping iniziale il livello di eliminazione del pregiudizio era in tutti i casi superiore ai margini di dumping, come indicato al considerando 195 del regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione e confermato dal considerando 74 del regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio. Pertanto, il dazio antidumping deve essere fissato al livello dei margini di dumping stabiliti nei riguardi dei vari produttori indiani, che sono i seguenti:

Società	Margine di dumping e aliquota del dazio antidumping	Riferimento
Ester Industries Limited	29,3%	Regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio
Garware Polyester Limited	0%	Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2011 del Consiglio ¹⁴
Jindal Poly Films Limited	0%	Regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio*
Polyplex Corporation Limited	3,7%	Regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio
SRF Limited	15,5%	Regolamento (CE) n. 1424/2006 del Consiglio ¹⁵
Uflex Limited	3,2%	Regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio **
Vacmet India Limited	0%	Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2011 del Consiglio ¹⁶
Tutte le altre società (tranne MTZ Polyfilms)	29,3%	Regolamento (CE) n. 366/2006 del Consiglio

* Jindal Poly Films Limited era allora nota come Jindal Polyester Limited

¹⁴ GU L 15 del 20.1.2011, pag. 1.

¹⁵ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 1.

¹⁶ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 14.

** Uflex Limited era allora nota come Flex Industries Limited

- (9) Tutti i produttori esportatori indiani di fogli di polietilene tereftalato noti, le autorità indiane e l'industria dell'Unione dei fogli di polietilene tereftalato sono stati informati di quanto sopra.
- (10) A seguito di tale comunicazione, diverse società indiane hanno sostenuto che, poiché non era richiesto un riesame in previsione della scadenza per le misure compensative, anche le misure antidumping dovrebbero aver termine. Inoltre, un produttore esportatore ha sostenuto che il margine di dumping medio del campione dovrebbe essere ricalcolato in quanto recentemente, a seguito di un esame intermedio, a Garware Polyester Limited, una delle società del campione, è stato riconosciuto un margine di dumping individuale riveduto. Va notato che entrambe le obiezioni eccedono l'ambito limitato del presente regolamento, che ha soltanto lo scopo di adeguare il livello delle attuali aliquote del dazio antidumping a seguito della scadenza delle parallele misure compensative sulle stesse importazioni. Le richieste di modificare le aliquote del dazio antidumping in conseguenza di un asserito mutamento di circostanze devono essere presentate conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Queste obiezioni devono quindi essere respinte.
- (11) Un produttore esportatore indiano ha sostenuto che, poiché i dazi compensativi sono scaduti, la Commissione deve ora concedere agli esportatori indiani che fruiscono del regime DEPB un adeguamento di prezzo, che è stato rifiutato durante l'inchiesta iniziale e l'inchiesta di riesame parziale. Senza pregiudizio del fatto che si possa o meno esaminare questo argomento nel contesto dell'attuale regolamento di modifica, occorre notare che, come indicato nel considerando 50 del regolamento (CE) n. 367/2001 della Commissione e nel considerando 47 del regolamento antidumping di modifica, l'adeguamento di prezzo per il regime DEPB non è stato accettato perché i produttori interessati non hanno dimostrato che i benefici del DEPB hanno avuto un effetto sulla comparabilità tra i prezzi di vendita sul mercato interno e quelli dell'UE. Questa situazione non è cambiata con la scadenza del dazio compensativo e l'argomento deve quindi essere respinto.
- (12) Non sono state ricevute altre osservazioni di sostanza. Di conseguenza, è necessario rivedere le aliquote del dazio portandole ai livelli del margine di dumping, come indicato nella tabella del considerando 8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1297/2007 è così modificato:

1. All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti delle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
---------	----------------------	--------------------------

Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi — 110 003, India	29,3	A026
Garware Polyester Limited Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India	0	A028
Jindal Poly Films Limited 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India	0	A030
Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India	3,7	A032
SRF Limited Block C, Sector 45, Greenwood City, Gurgaon 122 003, Haryana, India	15,5	A753
Uflex Limited A-1, Sector 60, Noida 201 301, (U.P.), India	3,2	A027
Vacmet India Limited Anant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A, Civil Lines, Church Road, Agra 282 002, Uttar Pradesh,	0	A992

India		
Tutte le altre società (tranne MTZ Polyfilms Limited – codice addizionale TARIC A031 ¹⁷)	29,3	A999"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹⁷ Per quanto riguarda MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, India), si fa riferimento all'avviso pubblicato in GU C 131 del 20.5.2010, pag. 3.